

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DI RICONCILIAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99

1. Premessa

L'applicazione della disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, introdotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (seguito: l'Autorità) nella deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99 pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99) e modificata e integrata con la deliberazione 11 luglio 2000, n. 119/00 pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00) richiede che la misura dell'energia elettrica, rispettivamente immessa nei punti di consegna e prelevata nei punti di riconsegna delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi relative ad un contratto di vettoriamento, avvenga con riferimento a ciascuna ora fissa. La rilevazione oraria dei prelievi e delle immissioni di energia elettrica è necessaria, per l'applicazione delle disposizioni relative alla riconciliazione dell'energia elettrica ed ai superi di potenza rispetto ai livelli impegnati. L'applicazione delle medesime disposizioni prevede appositi corrispettivi, a carico dei soggetti che fruiscono del servizio di vettoriamento, a copertura dei costi del servizio di misura.

Con lettera in data 7 aprile 2000 (prot. n. 4734) l'Enel distribuzione Spa ha informato l'Autorità che a metà marzo 2000, a fronte dei circa 1.500 punti di riconsegna oggetto, alla data, di contratti di vettoriamento, solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi gruppi di misura elettronici statici e che per i restanti punti solo la maggior parte di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura idonei alla rilevazione delle potenze orarie; inoltre il processo di installazione dei gruppi di misura idonei presso gli altri punti di riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno 2000.

Con la delibera 3 agosto 2000, n. 139/00, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione n.13/99, e degli articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99.

Dalla documentazione acquisita dall'Autorità nell'ambito di questa istruttoria conoscitiva, non ancora conclusa, emerge che i misuratori esistenti installati presso i punti di riconsegna non localizzati sulla rete di trasmissione nazionale non sono in tutti i casi idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata, ma consentono solo la misura dell'energia per ciascuna fascia oraria ed in alcuni casi, tipicamente per i punti di riconsegna in bassa tensione, solo la rilevazione dell'energia complessivamente prelevata.

È intenzione dell'Autorità diffondere nei prossimi mesi un documento per la consultazione al fine di acquisire elementi per l'elaborazione di una disciplina delle attività finalizzate alla misura dell'energia elettrica.

In via provvisoria in attesa della elaborazione di una disciplina organica delle attività collegate alla misura dell'energia elettrica, l'Autorità ritiene opportuno definire un intervento urgente volto a promuovere l'installazione di misuratori adeguati all'applicazione della normativa vigente. In mancanza di tale intervento potrebbe infatti verificare:

- a) un rallentamento del processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano, qualora l'esecuzione di transazioni sul mercato libero dovesse essere preclusa per l'assenza di strumenti di misura che consentano la rilevazione delle grandezze necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 13/99 (come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 119/00) e per l'applicazione in prospettiva, delle regole del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- b) possibili discriminazioni tra operatori nel mercato libero, dovute all'applicazione di una disciplina diversa per le transazioni relative a punti di immissione o di prelievo in cui viene effettuata la rilevazione oraria delle immissioni o dei prelievi e per le transazioni relative a punti di immissione o di prelievo con caratteristiche equivalenti, per i quali la rilevazione oraria delle grandezze rilevanti non è operata.

L'esigenza di integrare la deliberazione n. 13/99 in materia di misura e riconciliazione è dovuta anche dall'atteso incremento dei volumi di energia scambiata sul mercato libero e del numero di clienti che si pensa possano usufruire del servizio di vettoriamento nel 2001 in seguito alla messa a disposizione, tramite asta, dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99). Questo incremento nel numero dei clienti, e conseguentemente dei punti di riconsegna, potrebbe comportare un aumento della numerosità delle transazioni che avvengono sul mercato libero in assenza di rilevazione delle grandezze elettriche rilevanti ai fini della applicazione della vigente normativa per il vettoriamento.

La mancata installazione di adeguati misuratori rende necessaria la definizione di una procedura di ricostruzione del profilo orario di immissione o di prelievo dell'energia elettrica a partire dai dati mensili disponibili per l'anno 2000 e l'anno 2001.

2. Disposizioni relative alla misura

L'assenza di adeguati strumenti di misura emersa dall'istruttoria conoscitiva e l'atteso incremento dei volumi e dei clienti che usufruiranno del servizio di vettoriamento nel 2001, per le ragioni sopra esposte, ha reso necessaria l'introduzione di disposizioni per accelerare il processo di installazione degli strumenti di misura idonei nei punti di riconsegna.

In relazione all'approvvigionamento, all'installazione ed attivazione nei punti di riconsegna dei misuratori idonei alla rilevazione delle grandezze necessarie all'applicazione della disciplina del vettoriamento, in luogo dell'obbligo posto a carico del gestore della rete su cui i medesimi punti sono situati ai sensi delle deliberazioni n.

13/99 e n. 119/00, si ritiene opportuno riconoscere agli utenti la facoltà di provvedere autonomamente all'approvvigionamento delle apparecchiature di misura e alla loro installazione, fermo restando l'onere relativo alla rilevazione delle grandezze misurate a carico del distributori.

Tale facoltà è subordinata al mancato adempimento da parte del gestore della rete, entro termini fissati, degli obblighi relativi alle attività di approvvigionamento ed eventualmente installazione ed attivazione delle apparecchiature di misura. I suddetti termini sono prorogati qualora per un gestore di rete si presentino difficoltà nell'adempimento delle suddette attività derivanti dall'elevato numero di utenze, in rapporto al totale degli utenti serviti, per le quali è richiesto, in un medesimo periodo, l'attivazione del servizio di vettoriamento.

Per l'approvvigionamento del misuratore da parte dell'utente è dovuto dal gestore della rete, che è pertanto titolato a rilevarne la proprietà, un corrispettivo calcolato sulla base del valore dei misuratori riconosciuto al gestore medesimo attraverso il corrispettivo per l'uso del sistema di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 13/99. Tale valore è stato incrementato per tenere conto dei maggiori costi sostenuti dagli utenti rispetto ai gestori delle reti per effetto del minore numero di apparecchiature di misura oggetto di ciascun approvvigionamento.

L'indicazione di requisiti funzionali minimi delle apparecchiature di misura da parte dell'Autorità si è resa necessaria per consentire l'acquisizione in tempi contenuti di strumentazione adatta a consentire l'applicazione della disciplina del vettoriamento in vigore.

Pertanto, condizione sufficiente per poter considerare un qualsiasi misuratore approvvigionato dall'utente come idoneo sarà il rispetto dei requisiti minimi funzionali indicati dall'Autorità

3. Disposizioni relative alla applicazione della disciplina di riconciliazione per l'anno 2000

Per l'applicazione della disciplina di riconciliazione e misura per l'anno 2000, in assenza di strumenti di misura idonei alla rilevazione e alla registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica immessa e prelevata rispettivamente nei punti di consegna e di riconsegna, si ritiene necessario procedere alla definizione di una procedura di ricostruzione del profilo di immissione o di prelievo a partire dai dati disponibili.

Per i punti di consegna e di riconsegna dotati di misuratore multiorario si ritiene che, essendo interesse del soggetto contraente il servizio di vettoriamento riflettere, per quanto possibile, nella determinazione dell'impegno orario di potenza sulla rete l'andamento atteso dell'immissione o del prelievo, la ricostruzione che meglio rappresenta l'effettivo profilo dell'immissione o del prelievo sia la ricostruzione che impone lo stesso rapporto tra energia prelevata e potenza impegnata in tutte le ore della stessa fascia oraria di ciascun mese, ad esclusione delle ore interessate da disservizi di rete o da interventi di manutenzione programmata.

Per i punti di riconsegna dotati di misuratore a disco, in grado cioè di rilevare esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata¹ su base mensile, e non essendo quindi disponibile una ripartizione dell'energia prelevata su base mensile tra le diverse fasce orarie, attribuzione necessaria per poter procedere alla ricostruzione di cui sopra, si ritiene che detta ripartizione dell'energia prelevata su base mensile tra le diverse fasce orarie debba avvenire con riferimento alla attribuzione dei consumi tra le diverse fasce orarie utilizzata per i clienti del mercato vincolato appartenenti alla medesima tipologia.

La ricostruzione del profilo di prelievo per il 2000 secondo le modalità sopra esposte comporta tuttavia due ordini di problemi.

Il primo nasce dall'aver introdotto solo *ex post* una modalità di ricostruzione che comporta per sua natura margini di discrezionalità, che potrebbe produrre oneri da riconciliazione eccessivi qualora gli impegni di potenza, determinati dai contraenti il contratto di vettoriamento, non avessero teso a riflettere il profilo di prelievo atteso.

Per eliminare le eventuali penalizzazioni si ritiene opportuno che, per il solo 2000, la riconciliazione degli sbilanciamenti tra prelievi ed immissioni di segno opposto appartenenti alla stessa fascia oraria avvenga senza alcuna penalizzazione e quindi con parametri di scambio pari ad uno. Per quanto riguarda i superi di potenza la modalità di ricostruzione del profilo di prelievo sopra descritta porta per costruzione alla minimizzazione dei superi stessi e non richiede pertanto alcun provvedimento ulteriore per tutelare eventuali penalizzazioni ingiustificate.

Il secondo problema riguarda le possibili discriminazioni rispetto ai soggetti che durante l'anno 2000 avessero installati presso i punti di consegna e di riconsegna misuratori idonei alla rilevazione e alla registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica immessa e prelevata. Si ritiene opportuno consentire anche ai soggetti che nel 2000 avessero installati presso i punti di consegna e di riconsegna misuratori idonei di scegliere, in alternativa alla rilevazione oraria risultante dal suddetto misuratore, la determinazione della potenza elettrica oraria prelevata mediante l'applicazione delle modalità di ricostruzione utilizzate in assenza di misuratori idonei. Per analoghi motivi si ritiene che, per il solo 2000, indipendentemente dall'aver scelto detta modalità di ricostruzione del profilo di prelievo, la riconciliazione degli sbilanciamenti tra prelievi ed immissioni di segno opposto appartenenti alla stessa fascia oraria debba avvenire per tutti senza alcuna penalizzazione e quindi con parametri di scambio pari ad uno.

4. Disposizioni relative alla applicazione della disciplina di riconciliazione per l'anno 2001

4.1 Ricostruzione della potenza elettrica su base oraria ai fini del calcolo della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata e dei superi di potenza

Per le medesime ragioni esposte al precedente punto 2. si sono rese necessarie per l'anno 2001 previsioni volte alla ricostruzione del profilo di prelievo orario in mancanza di misuratori idonei, al fine di evitare interventi *ex post* quali quelli posti in essere per l'anno 2000.

¹ Si è assunto che nei punti di consegna sia presente almeno uno strumento di misura in grado di rilevare le immissioni differenziate per fascia oraria.

Sono state introdotte una serie di disposizioni volte a regolamentare le modalità di determinazione dei profili di immissione e di prelievo e la disciplina di riconciliazione nel periodo transitorio in cui non fossero ancora installati i misuratori idonei.

Anche per il 2001, in assenza di misuratori idonei, vengono applicate le stesse modalità di ricostruzione dei profili di immissione e di prelievo previste per il 2000.

Rispetto a quanto previsto per l'anno 2000, è tuttavia opportuno prevedere un corrispettivo a titolo di riconciliazione forfetaria nella forma di una maggiorazione pari al 2% della potenza elettrica prelevata come determinata in applicazione delle modalità di ricostruzione del profilo di immissione e di prelievo.

Tale maggiorazione è necessaria per evitare che i soggetti titolari di contratti di vettoriamento con punti di consegna o di riconsegna privi di misuratore idoneo possano avvantaggiarsi dall'applicazione delle modalità di ricostruzione del profilo di immissione e di prelievo per ottenere un regime di riconciliazione mediamente più favorevole rispetto a quello dei soggetti con punti di consegna e di riconsegna dotati di misuratore idoneo.

Sfruttando le modalità di ricostruzione del profilo di immissione e di prelievo di cui sopra un soggetto titolare di un contratto di vettoriamento con punti di consegna o di riconsegna privi di misuratore idoneo di fatto potrebbe, in assenza di correttivi, scambiare, ad esempio, con fattore di scambio unitario l'energia tra ore appartenenti alla stessa fascia oraria di ciascun mese.

Tale modalità di ricostruzione consente di ridurre ai soli consumi mensili per ciascuna fascia oraria le variabili che il soggetto titolare del contratto di vettoriamento deve prevedere e/o determinare per minimizzare gli sbilanciamenti tra immissioni e prelievi. Infatti, avendo cura di impegnare mensilmente una potenza costante in ciascuna ora di ciascuna fascia oraria, in assenza di misuratore idoneo, il profilo di immissione e/o di prelievo ricostruito sarebbe piatto in ciascuna fascia oraria in ciascun mese.

Infine, prevedendo, come sopra illustrato, che l'utente possa approvvigionarsi autonomamente del misuratore se entro 30 giorni, prorogabili a 60 solo in casi eccezionali, dalla data di richiesta del contratto di vettoriamento (o dall'1 gennaio 2001 in caso di richiesta presentata precedentemente a detta data) il gestore della rete interessato non abbia provveduto all'approvvigionamento, all'installazione ed all'attivazione del misuratore idoneo, è necessario evitare che sia l'utente stesso ad avere interesse a che l'adeguato strumento di misura non venga installato.

Trascorsi 90 giorni dalla data di richiesta del contratto di vettoriamento (o dall'1 gennaio 2001 in caso di richiesta presentata precedentemente a detta data), tempo adeguato a consentire al cliente di approvvigionarsi del misuratore idoneo e di procedere, qualora non vi provveda il gestore della rete, alla sua installazione ed attivazione, nei punti di riconsegna a tensione nominale superiore a 1 kV la penalizzazione viene aumentata:

- a) di 3 punti percentuali nei punti di riconsegna in cui sia disponibile la misura dell'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria su base mensile;
- b) di 8 punti percentuali nei punti di riconsegna dotati di misuratore a disco, in grado cioè di rilevare esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile.

L'aumento della penalizzazione è motivata dall'esigenza di evitare che, trascorso il tempo adeguato a consentire al cliente di approvvigionarsi del misuratore idoneo, l'utente stesso non abbia interesse alla sua installazione ed attivazione a causa di una penalizzazione forfetaria esigua rispetto a quella che risulterebbe dai profili effettivi di immissione e prelievo.

Pertanto, nei punti di riconsegna in cui sia disponibile la misura dell'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria su base mensile, la penalizzazione a titolo di riconciliazione forfetaria deve essere aumentata al 5%. Tale penalizzazione è ritenuta adeguata ad evitare comportamenti opportunistici da parte degli operatori.

Per i punti di riconsegna dotati di misuratore a disco, in grado cioè di rilevare esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile tale maggiorazione è stata raddoppiata in quanto il meccanismo di ricostruzione del prelievo orario adottato per tali punti potrebbe rivelarsi eccessivamente vantaggioso per punti di riconsegna con profilo di prelievo più sbilanciato verso le ore di punta rispetto alla media nazionale della tipologia.

Si deve infine considerare che la possibilità di determinare il profilo dell'immissione o del prelievo secondo la modalità di ricostruzione proposta consente di minimizzare per costruzione i superi rispetto agli impegni di potenza, con evidenti vantaggi per il titolare del contratto di vettoriamento.

4.2 Modificazione delle modalità e dei parametri di riconciliazione e scambio di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 13/99

L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede che entro l'1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti venga determinato secondo il dispacciamento di merito economico.

Il medesimo articolo prevede inoltre che, dalla data in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui al precedente alinea, il Gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica e di tutti i servizi connessi.

Nel momento in cui diverrà operativo il sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, la determinazione del rapporto di scambio tra energia elettrica immessa in un'ora e prelevata in un'altra, così come il valore assoluto per il sistema dell'energia prodotta o consumata in eccesso, sarà univocamente determinata sul sistema delle offerte stesso; pertanto il meccanismo di scambio e riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata, di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 13/99, come successivamente modificato ed integrato, perde la sua rilevanza per essere sostituito da una valorizzazione dell'energia elettrica da riconciliare determinata in base a meccanismi di mercato.

Poiché, tuttavia, il Gestore del mercato non ha ancora assunto la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica e di tutti i servizi connessi e che, nel corso del 2001, per effetto del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, aumenta considerevolmente l'energia elettrica disponibile per il

mercato dei clienti idonei, si rendono necessarie alcune modificazioni delle modalità e dei parametri di riconciliazione e scambio di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 13/99, ulteriori a quelle relative alla ricostruzione dei profili di immissione e di prelievo in assenza di idonei strumenti di misura.

Poichè i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 devono riflettere il valore dell'energia elettrica nelle varie fasce orarie, occorre procedere all'aggiornamento dei medesimi coefficienti per evitare in primo luogo una disparità di trattamento tra i clienti del mercato libero e quelli del mercato vincolato per quanto concerne il valore dell'energia destinata alle due tipologie di clienti, in secondo luogo contenere potenziali squilibri di carattere economico che potrebbero caratterizzare la gestione del soggetto chiamato ad operare come controparte della riconciliazione (il Gestore della rete di trasmissione nazionale). Per fare un semplice esempio di come ciò potrebbe accadere, si suppone che le tabelle di scambio prevedano un rapporto di scambio tra energia consegnata nella fascia oraria F4 e riconsegnata in F1 pari a 0.5 (anche dopo l'applicazione della penalizzazione) e che viceversa il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti vincolati sia pari a 300 lire/kWh in F1 e 100 lire/kWh in F4 (con corrispondente rapporto di scambio pari a $\frac{1}{3}$).

Tutte le volte che il soggetto responsabile dello scambio (di seguito: il riconciliatore) cede al mercato vincolato l'energia prodotta in eccesso dal soggetto titolare di un contratto di vettoriamento in F4 ricava 100 lire/kWh mentre tutte le volte che il riconciliatore deve comprare a prezzo previsto per il mercato vincolato (ovvero non destinare alla fornitura del mercato vincolato sostenendo quindi un costo opportunità pari al prezzo previsto per detto mercato) l'energia consumata in eccesso dal soggetto titolare di un contratto di vettoriamento in F1 deve pagare 300 lire/kWh. Dal momento che per ogni due kWh consegnati in eccesso in F4 il soggetto titolare di un contratto di vettoriamento ha diritto a riceverne uno in F1, tale operazione di scambio comporta un saldo negativo per il riconciliatore di 100 lire per ogni due kWh in F4 scambiati con uno in F1.

I parametri di scambio sono stati, pertanto, determinati sulla base dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti vincolati come stabiliti alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, con il valore del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica (C_t) prodotta da impianti termoelettrici, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni in vigore all'ultimo bimestre dell'anno 2000.

Ai rapporti di scambio così determinati è stata applicata una penalizzazione differenziata, in base alla tipologia dell'impianto di produzione dell'energia elettrica immessa in rete per il vettoriamento, così come già previsto nella deliberazione n. 13/99. Tale penalizzazione trova giustificazione nell'onere che il riconciliatore deve sostenere nell'operare lo scambio dell'energia all'interno della stessa fascia oraria, così come tra le fasce orarie. Si ritiene tuttavia opportuno ridurre tali penalizzazioni rispetto a quanto originariamente previsto dalla deliberazione n. 13/99.

Si ritiene opportuno ridurre da nove a sei volte C_t il corrispettivo applicato alla differenza, se negativa, tra energia elettrica consegnata, al netto dei pedaggi in energia a vario titolo, ed energia elettrica riconsegnata, dopo avere quantificato la suddetta differenza con riferimento alla fascia oraria F4.

4.3 Modificazione degli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione n. 119/00

Per consentire flessibilità agli operatori che usufruiscono del servizio di vettoriamento sono state introdotte alcune disposizioni che intervengono sia sulle modalità di attribuzione dell'energia elettrica immessa o prelevata tra più contratti di vettoriamento che interessino un medesimo punto di consegna o di riconsegna, sia sulle tempistiche previste per la modifica di contratti di vettoriamento esistenti.

Al fine di rendere più agevole il ricorso da parte dei clienti del mercato libero a più contratti di fornitura per singolo punto di prelievo, è stata introdotta, nel caso in cui più contratti di vettoriamento interessino un medesimo punto di riconsegna, la facoltà per i richiedenti di ciascun contratto di comunicare anticipatamente e con cadenza settimanale al gestore contraente la ripartizione dell'energia elettrica prelevata tra i contratti di vettoriamento stessi. Tale ripartizione potrà quindi, per esempio, avvenire sia indicando delle ripartizioni percentuali dei prelievi tra i diversi contratti sia prevedendo l'attribuzione dei prelievi fino a concorrenza con determinati livelli di potenza ad uno o più contratti ed individuando un contratto come residuale cui attribuire tutti i prelievi al di sopra delle potenze attribuite agli altri. Analoghe disposizioni sono state adottate con riferimento ai punti di consegna.

Poiché dal momento di entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, prevista nel corso dell'anno 2001, il meccanismo di scambio e riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata è sostituito dal sistema delle offerte, sono state modificate le modalità di riconciliazione previste all'articolo 11 della deliberazione n. 119/00 in modo da rendere disponibile il saldo della riconciliazione al termine di ciascun bimestre.

A tal fine è necessario procedere all'applicazione delle modalità di riconciliazione riportate all'articolo 11, commi da 11.3 a 11.6, della deliberazione n. 119/00 al termine di ogni bimestre, ottenendo in tal modo un saldo finale positivo o negativo, rispettivamente in F1 o in F4, relativo a tale bimestre.

Al termine dell'anno 2001 o alla data di entrata in operatività del sistema delle offerte, qualora precedente, ai suddetti saldi finali relativi a ciascun bimestre, si applicano le modalità di riconciliazione previste all'articolo 11, commi 11.3 e 11.4, della deliberazione n. 119/00 per la determinazione del saldo complessivo finale positivo o negativo, rispettivamente in F1 o in F4.

Una volta determinato il saldo (complessivo) finale, si procede con l'applicazione di quanto previsto all'articolo 11, commi 11.7 e seguenti, della deliberazione n. 119/00.

Milano, 28 dicembre 2000

Il direttore dell'Area elettricità

dott. Piergiorgio Berra